

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

MATERA

L'anno duemilaventiquattro, il giorno dieci del mese di dicembre, il Commissario straordinario dell'A.T.E.R. di Matera, Ing. Giovanni Di Bello, nominato con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 140 del 20 giugno 2024, assistito dal Direttore f.f., Ing. Pasquale Lionetti, con funzioni anche di Segretario, ha adottato la seguente

DELIBERAZIONE N. 0076/2024 DEL 10/12/2024

OGGETTO: articolo 1, comma 16, lettera a), e comma 17, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 e dell'articolo 1, commi da 131 a 133, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 – Messaggio INPS n. 292 del 23 gennaio 2024 – adesione sanatoria. ATTO DI INDIRIZZO

PARERE FAVOREVOLE DI LEGITTIMITA' IL DIRETTORE F.F.

(Ing. Pasquale Lionetti)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la legge regionale di Basilicata n.29/1996 di riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica;

VISTA la deliberazione dell'Amministratore Unico n.0127/2023 del 29/12/2023 di "riorganizzazione degli Uffici dell'Azienda – approvazione organigramma 2023";

VISTA la deliberazione dell'A.U. n. 43/2024 del 20.03.2024 di "conferimento funzioni ad interim al Dirigente dell'Ufficio Tecnico, Affari Generali e Personale";

DATO ATTO che:

- la legge regionale di Basilicata n. 29 del 24-6-1996 ha assoggettato il personale delle ATER alla disciplina legislativa e contrattuale del personale della Regione, anche per quanto riguarda la disciplina previdenziale;
- le differenti legislazioni regionali in tema di riordino degli enti di edilizia residenziale pubblica hanno creato una innegabile incertezza iniziale sui regimi previdenziali applicabili a tali Enti, dando luogo ad alcuni disordini operativi in tema di conferimenti e accantonamenti contributivi da parte degli stessi. Per tale motivo la Direzione Generale INPDAP, con la nota del 19.12.2006 – emanata a distanza di oltre 10 anni dall'entrata in vigore della L.R. n. 29/1996, forniva chiarimenti alle ATER e agli Enti regionali operanti nell'edilizia residenziale pubblica in ordine all'obbligo di iscrizione ai fini del TFS;
- nel 2010, l'INPDAP Direzione Provinciale di Matera chiedeva il versamento dei contributi ex INADEL da parte dell'ATER Matera e da tale momento iniziavano le interlocuzioni tra gli Enti finalizzate alla risoluzione e definizione della questione;
- l'A.T.E.R. di Matera, a decorrere dal 1.01.2012, provvedeva a versare all'INPS i contributi utili ai fini del TFS mentre, per i contributi relativi al periodo precedente, gli Enti hanno tentato di trovare una soluzione condivisa, senza alcun esito;
- che l'INPS ha richiesto, con avvisi di addebito, impugnati dall'A.T.E.R. dinanzi al Giudice del Lavoro, e attualmente sospesi, con giudizio ancora in atto, il pagamento delle somme dovute a titolo di contribuzione alle gestioni pensionistiche dei lavoratori I.N.A.D.E.L. rispettivamente per i periodi gennaio 2009- dicembre 2009, gennaio 2010- dicembre 2010 e gennaio 2011- dicembre 2011;

CONSIDERATO che:

- l'articolo 1, comma 17, del decreto-legge n. 215/2023 ha prorogato, fino al 31 dicembre 2024, il regime di inapplicabilità delle sanzioni civili di cui all'articolo 116, commi 8 e 9, della legge n. 388/2000 alle Amministrazioni pubbliche che provvederanno, entro tale termine, all'adempimento, anche in modalità rateale, degli omessi obblighi contributivi di cui all'articolo 3, comma 10-bis, della legge n. 335/1995 e relativi ai "... *fondi per i trattamenti di previdenza, i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio amministrati dall'INPS cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.....*";
- la legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di Bilancio 2024), ai commi da 131 a 133, ha introdotto, invece, alcune importanti novità sempre in materia di adempimenti contributivi delle Amministrazioni pubbliche;
- il comma 131 ha disposto che al fine di ritenere assolti gli obblighi contributivi e quindi garantire la corretta implementazione delle posizioni assicurative individuali dei propri dipendenti, per i periodi di paga fino al 31 dicembre 2004, è sufficiente che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, quindi anche l'A.T.E.R. di Matera, trasmettano all'INPS, le denunce mensili di cui all'articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (UNIEmens) che andranno a sovrascrivere i precedenti importi e comunicazioni;

CONSIDERATO che la sopra riportate novità normative e quindi l'adesione alla sanatoria introdotta dall'art. 1, comma 17, del decreto-legge n. 215/2023, rendono possibile una vantaggiosa soluzione dell'annosa questione, relativamente alla contribuzione ante 2012;

CONSIDERATA sia la complessità della materia, cui è applicabile la normativa in oggetto, sia la peculiare situazione dell'Azienda, gravata da alcuni contenziosi relativi agli obblighi contributivi TFR/TFS e esposta al rischio di nuove azioni giudiziali da parte di ex dipendenti, ai quali deve essere liquidata parte della "buonauscita";

VISTA la determinazione n. 296/2024 del 3 dicembre 2024 con la quale, valutata la necessità di acquisire, in uno all'analisi effettuata dagli Uffici dell'Azienda, un parere legale sull'opportunità di ripianare le situazioni relative ai fondi per trattamenti previdenziali TFR/TFS secondo la previsione dell'art. 1, co.17 D.L.n.215/2023, nonché sugli effetti che l'adesione alla sanatoria avrebbe in ordine ai TFR/TFS, già anticipati ad alcuni dipendenti, e alle cause pendenti che riguardano i trattamenti di fine servizio, è stato formalizzato, in merito, incarico all'Avv. Eliana Acito del Foro di Matera;

VISTA la nota dell'avv. Eliana Acito prot.n.10380 del 6.12.2024, da cui si evince la sussistenza dell'obbligo giuridico da parte dell'ATER di versare per intero gli importi dovuti a titolo TFR/TFS all'INPS e che l'adesione alla sanatoria introdotta dall'art. 1, comma 17, del decreto-legge n. 215/2023 entro il 31 dicembre 2024 costituisca un evidente vantaggio per l'Ente dal punto di vista finanziario, ma non solo, essendo utile anche al fine di consentire ai propri dipendenti, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, di ottenere le spettanze di fine rapporto senza ostacoli rinvenienti dalla debitoria nei confronti dell'INPS;

VISTA la nota prot. n. 10401 del 6.12.2024 con cui la Responsabile di E.Q. Legale dell'Ente Avv. Brunella Massenzio ha dichiarato la sua condivisione rispetto alla ricostruzione giuridica della questione così come evidenziato dall'Avv. Acito;

VISTA la relazione del Direttore f.f. prot n.10457 del 9.12.2024 dalla quale si evince che l'adesione alla sanatoria prevista dall'art. 1, comma 17, del decreto-legge n. 215/2023 determina non solo un vantaggio economico evidente per l'Ente ma anche la risoluzione della annosa problematica inerente il conseguimento da parte dei lavoratori all'atto della cessazione delle spettanze di fine rapporto;

RILEVATO, pertanto, che l'adesione alla sanatoria introdotta dall'art. 1, comma 17, del decreto-legge n. 215/2023 entro il 31 dicembre 2024, regolarizzando la posizione dell'Ente nei confronti dell'INPS, determina un concreto vantaggio economico ai sensi e per effetto del comma 131 della legge di Bilancio 2024 e dell'articolo 1, comma 17, del decreto-legge n. 215/2023 che ha prorogato, fino al 31 dicembre 2024, il regime di inapplicabilità delle sanzioni civili di cui all'articolo 116, commi 8 e 9, della legge n. 388/2000;

DATO ATTO che il collegio dei Revisori dell'ente già nel verbale n. 8/2021 del 4 giugno 2021 testualmente precisava: *"ai sensi dell'art. 19 LR Basilicata 29/96, per i dipendenti dell'ATER si prevede espressamente l'obbligo di iscrizione all'INADEL poi confluito nell'INPDAP ed ora INPS. In sostanza al personale dell'Ater si applica la norma prevista per i dirigenti e dipendenti Regionali come da CCNL del comparto pubblico. Quindi l'Ente è tenuto a versare i contributi all'INADEL poi all'INPDAP ed ora INPS"*;

RITENUTO per quanto innanzi riportato di attivare ogni utile azione al fine di aderire alle procedure sananti sopra descritte;

VISTO il parere di legittimità del Direttore F.F.;

DELIBERA

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. dare mandato, in ragione di quanto in narrativa riportato e rilevato, agli Uffici preposti di attivarsi con urgenza, mediante ogni necessaria e opportuna azione, per aderire alla sanatoria prevista dall'art. 1, comma 17, del decreto-legge n. 215/2023 e quindi regolarizzare la posizione dell'Ente nei confronti dell'Istituto Previdenziale, relativamente agli obblighi contributivi TFR/TFS;
3. dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo stante l'urgenza.

IL DIRETTORE F.F.
(Ing. Pasquale Lionetti)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Ing. Giovanni Di Bello)

La presente deliberazione n. 0076/2024 è stata pubblicata nell'Albo Pretorio on-line del sito web dell'ATER di
Matera (www.atermatera.it) dal 10/12/2024 per rimanere pubblicata per giorni 15 (quindici).

Matera, 10/12/2024

IL FUNZIONARIO E.Q. RESPONSABILE DEGLI AFFARI GENERALI
dott.ssa Annalisa Chiara GIORDANO